

**INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
TERRITORIALE COLLEGATA ALLO SVOLGIMENTO
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il CCNL per il quadriennio 1998 – 2001 ed il primo biennio economico 1998 – 1999 del personale dirigente dell' Area I, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO il CCNI relativo alla sequenza contrattuale, di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001, primo biennio economico 1998-1999, e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 18 novembre 2004;

VISTO il verbale d'incontro del 13 febbraio 2006 nel quale le parti hanno concordato di definire il trattamento retributivo riferito ai processi di rotazione e di avvicendamento degli incarichi dirigenziali, al fine di garantire la più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in relazione agli assetti organizzativi dell'Agenzia e di favorire lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti;

CONVENGONO

1. di prevedere un trattamento economico destinato all'incentivazione e al sostegno della mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.
2. il trattamento economico di cui al punto 1 è articolato in:
 - Trattamento di mobilità
 - Contributo speciale al trasferimento

2.1 Il trattamento di mobilità è erogato, per la durata dell'incarico, in importi mensili sulla base delle fasce indicate nella tabella A, e della distanza chilometrica che intercorre tra il comune di residenza del dirigente e quello ove è ubicata la nuova sede di servizio. Per la misurazione delle distanze l'Agenzia farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato. Al di sotto della fascia chilometrica dei 50 km non spetta il trattamento di mobilità.

Tabella A – Fasce chilometriche per il trattamento di mobilità		
Fascia base da 50 a 90 Km	Fascia intermedia oltre 90 fino a 130 Km	Fascia superiore oltre 130 Km
€ 250.00	€ 400.00	€ 700,00

2.2 Il contributo speciale al trasferimento viene erogato, in alternativa al trattamento di mobilità, quando il dirigente assume il domicilio nel comune dove è ubicata la sede di svolgimento del nuovo incarico.

Ai fini della corresponsione del contributo l'interessato dovrà presentare copia del contratto di locazione o di acquisto dell'abitazione nella quale il dirigente assume domicilio durante lo svolgimento dell'incarico.

Il contributo viene corrisposto nella misura di **€ 900,00** mensili e non compete se la sede di destinazione è ubicata in un comune distante meno di 90 km da quello di residenza del dirigente.

Continuano ad essere corrisposti l'indennità di prima sistemazione, di cui all'art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni, e il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio.

3. Situazioni particolari

3.1 In relazione a situazioni di particolare disagio, oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione, su proposta del Direttore Regionale o Provinciale, il trattamento di mobilità potrà essere corrisposto nella misura prevista per la fascia chilometrica immediatamente superiore a quella che spetterebbe in base all'applicazione della tabella A ed anche per spostamenti inferiori a 50 Km.

3.2 Il presente accordo si applica dal mese successivo a quello della sua sottoscrizione.

3.3 I trattamenti economici di cui al presente accordo non competono in caso di conferimento di primo incarico.

3.4 Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo non graveranno sulle somme destinate a retribuzioni contrattuali del personale dell'Agenzia.

3.5 Le parti concordano di procedere, entro sei mesi, alla verifica dello stato di attuazione del presente accordo

Roma, 6 marzo 2006

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
FIRMATO	CGIL/FP	FIRMATO
	CISL/FPS	FIRMATO
	UIL/PA	FIRMATO
	CONFSAL/UNSA	FIRMATO
	DIRSTAT	FIRMATO
	CIDA/UNADIS	FIRMATO

Roma, 14 giugno 2006

Alle Direzioni centrali e agli
Uffici centrali di staff

Alle Direzioni Regionali

Prot.2006/95652

OGGETTO: *Accordo del 6 marzo 2006 - Iniziative di incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali*

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimento in merito al trattamento destinato all'incentivazione e al sostegno della mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.

In relazione a tali richieste, e ad integrazione della nota del 5 aprile scorso, si fa presente quanto segue.

L'accordo nazionale del 6 marzo 2006 ha stabilito che i trattamenti economici ivi previsti non competono in caso di conferimento di primo incarico.

Al riguardo, si precisa che per primo incarico deve intendersi, alla luce delle finalità specifiche dell'accordo, l'atto con il quale il soggetto viene per la prima volta ad essere inserito nel processo di attribuzione degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate. Per questo primo atto vale la regola generale, desumibile dalla procedura concorsuale di accesso alla dirigenza, secondo la quale l'interessato si impegna ad accettare qualunque sede d'incarico gli venga proposta, sicché, a fronte di tale principio, la considerazione del disagio eventualmente connesso alla prima assegnazione ha necessariamente carattere recessivo.

Ogni altro successivo provvedimento darà invece titolo, ricorrendone i requisiti previsti dall'accordo, alla corresponsione della prevista indennità. Ciò vale anche per gli atti di conferimento che prevedano un diverso incarico all'interno della medesima sede di servizio o dispongano una proroga o rinnovo del precedente incarico.

Difatti, la *ratio* dell'accordo, indicata espressamente nella sua premessa, è quella di incentivare e sostenere – attraverso il ristoro del disagio che può derivarne agli interessati - il processo di rotazione e di avvicendamento degli incarichi dirigenziali, processo che per sua natura, come è spiegato nelle linee guida del 9 marzo 2006, è da intendersi frutto di una strategia complessiva, di cui viene a costituire un tassello anche l'eventuale decisione di riconfermare, ad esempio, un soggetto nell'incarico già affidato o di mutargli l'incarico nell'ambito della stessa sede di lavoro.

Sempre in sede di applicazione dell'accordo sono state inoltre prospettate talune incertezze con riferimento alle modalità di determinazione delle distanze chilometriche.

Ai fini del calcolo del percorso occorre considerare quale luogo di partenza e di arrivo, rispettivamente, il comune di residenza del dirigente e quello ove ha sede l'ufficio di incarico. La misurazione della distanza va determinata con elementi oggettivamente verificabili. A tal fine si possono utilizzare i dati del sito "Kataweb".

Nell'ipotesi in cui esistano due percorsi alternativi che prevedono distanze diverse, la scelta deve ricadere, ai fini dell'applicabilità dei trattamenti incentivanti, sul percorso più breve, purché tale percorso non sia di particolare disagio in relazione alla morfologia del territorio.

Si ritiene inoltre equo riconoscere il trattamento di mobilità anche nei confronti di quei dirigenti che di norma non si spostano quotidianamente nelle località di residenza. Anche in questo caso infatti sussiste una situazione di disagio che merita di essere considerata, seppur con qualche differenziazione.

Pertanto, laddove il pendolarismo non sia quotidiano al dirigente potrà essere corrisposto il trattamento di mobilità, previsto dalle fasce chilometriche di riferimento, ridotto del 50%.

Quanto alle modalità di presentazione delle richieste, l'interessato dovrà dichiarare esplicitamente nella domanda quale dei due tipi di incentivo (il contributo speciale al trasferimento o il trattamento di mobilità) intende richiedere, la fascia chilometrica di riferimento ed in particolare, nel caso del trattamento di mobilità, specificare se lo spostamento è o no quotidiano dal comune di residenza a quello di servizio

Gli uffici in indirizzo, una volta acquisite le domande, dovranno operare, alla luce dell'accordo nazionale e delle successive note esplicative, una prima valutazione di ammissibilità escludendo le istanze che non presentino i requisiti prescritti.

Effettuata tale preliminare valutazione, andrà compilato l'allegato prospetto riepilogativo con i nominativi dei dirigenti e il tipo di indennità richiesto e trasmetterlo entro il prossimo 30 giugno all'indirizzo di posta elettronica dc.pers.relazionisindacali@agenziaentrate.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Girolamo Pastorello) ¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo. n. 39/1993

**INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE
COLLEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DEL 6 MARZO 2006**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali dell'area VI della Dirigenza

VISTO l'accordo relativo alle iniziative di incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali sottoscritto in data 6 marzo 2006;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare le forme di sostegno alla mobilità del personale dirigenziale;

CONVENGONO

1. Ai dirigenti e agli incaricati di funzioni dirigenziali nelle aree metropolitane di Milano e di Roma, la cui residenza è ubicata in un comune distante oltre 200 km, il contributo speciale di cui al punto 2.2 dell'accordo del 6 marzo 2006 è maggiorato di € 500;
2. Ai dirigenti e agli incaricati di funzioni dirigenziali, la cui residenza è ubicata in un comune distante oltre 200 km dalla sede di assegnazione, il contributo speciale di cui al punto 2.2 si somma al trattamento di mobilità di cui al punto 2.1 dell'accordo del 6 marzo 2006. Il cumulo dei trattamenti può essere disposto, su proposta del Direttore della struttura di vertice interessata, per distanze superiori a 130 km, in relazione a situazioni di particolare disagio, oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione;
3. Restano ferme le altre condizioni di attribuzione degli incentivi individuate nel citato accordo del 6 marzo 2006.

Roma, 21 dicembre 2009

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
<i>Russo</i>	CGIL/FP <i>[Signature]</i>
	CISL/FPS <i>[Signature]</i>
	UIL/PA <i>[Signature]</i>
	CONFSAL/SALFI <i>[Signature]</i>
	CIDA/UNADIS

**INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA'
TERRITORIALE RELATIVA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX
ART. 17 CCNI**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il CCNL – comparto Agenzie Fiscali – sottoscritto in data 28 maggio 2004, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, di seguito denominato "CCNL";

VISTO l'art. 17 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate;

VISTI gli accordi del 7 marzo e del 28 giugno 2007 relativi al conferimento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità di cui agli artt. 17 e 18 CCNI;

CONVENGONO:

1. E' previsto un trattamento economico destinato all'incentivazione della mobilità territoriale relativa alle posizioni organizzative previste dall'art. 17 CCNI.
2. Il trattamento economico di cui al punto 1 consiste in un trattamento speciale di mobilità erogato, per la durata dell'incarico, in importi mensili (12 mensilità) sulla base delle fasce indicate nella tabella A, e della distanza chilometrica che intercorre tra la dimora del dipendente e la nuova sede di servizio. Gli importi sono al netto dei contributi a carico del datore di lavoro. Per la misurazione delle distanze l'Agenzia farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato.

Al di sotto della fascia chilometrica dei 50 km non spetta il trattamento di mobilità

Tabella A - Fasce chilometriche per il trattamento speciale di mobilità		
Fascia base da 50 a 90 Km	Fascia intermedia oltre 90 fino a 130 Km	Fascia superiore oltre 130 KM
€ 250,00	€ 400,00	€ 700,00

3. In alternativa al trattamento sopraesposto, viene erogato un **contributo speciale** quando il funzionario assume il domicilio nel comune ove è ubicata la sede di svolgimento del nuovo incarico. Ai fini della corresponsione del contributo l'interessato dovrà presentare copia del contratto di locazione o di acquisto dell'abitazione nella quale assume domicilio durante lo svolgimento dell'incarico.



Il contributo viene corrisposto nella misura di euro 900 mensili e non compete se la sede di destinazione è ubicata in un comune distante meno di 90 km da quello di residenza del dipendente.

4. I beneficiari del trattamento speciale di mobilità dovranno presentare domanda alla competente Direzione Regionale entro 15 giorni dall'assunzione dell'incarico ex art. 17 CCNI.

5. La cessazione prima del termine per qualunque motivo di tali incarichi comporterà la perdita del beneficio.






6. In relazione a situazioni di particolare disagio, oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione, il Direttore Regionale o Provinciale, può autorizzare, previa informativa alle Organizzazioni sindacali in ordine ai criteri adottati, la corresponsione del trattamento di mobilità nella misura prevista per la fascia chilometrica immediatamente superiore a quella che spetterebbe in base all'applicazione della tabella A ed anche per spostamenti inferiori a 50 km. Analogo provvedimento può essere preso dal Direttore regionale o provinciale per il contributo speciale al trasferimento per distanze inferiori 90 chilometri.

7. Il presente accordo si applica dal mese successivo a quello della sua sottoscrizione.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo non graveranno sui fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale.

9. Il presente accordo viene pubblicato sui siti intranet nazionale e locali.

Roma, 11 gennaio 2008

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
G. S. M. S.	CGIL/FP 
	CISL/FP 
	UIL/PA 
	CONFSAL/SALFI 
	FLP  NON FIRMA
	RDB/PI NON FIRMA
	FEDERAZIONE INTESA NON FIRMA

